



Il Ministro Segretario di Stato

Div. XXIII bis - N. 6526 PER I LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 27 ottobre 1951 n. 1402 recante norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

VISTO il D.M. 20 febbraio 1959, n. 1433 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) col quale l'abitato di Loreto - capoluogo e centri di Stazione, Villa Costantina e Villa Musone - è stato incluso negli elenchi dei Comuni tenuti ad adottare un piano di ricostruzione;

VISTO il piano di ricostruzione di Loreto redatto dal Provveditorato alle OO.PP. per le Marche e adottato dal Comune con deliberazione consiliare del 23 marzo 1959, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta dell'8 agosto 1959;

CONSIDERATO che la procedura seguita è regolare e che avverso detto piano sono state presentate le seguenti quattordici opposizioni, in merito alle quali il Sindaco ha controdedotto: 1) Anna Maria Saragoni Lunghi in Sertori; 2) Istituto Immacolata Concezione figlie della Carità; 3) Tombolani Ermanno; 4) Colonnelli Costantina in Politi; 5) Clementi Luigi; 6) Giorgetti Guerrino; 7) Istituto autonomo case popolari di Ancona; 8) Clara, Claudio ed Evelina Cingolani; 9) Norina, Maria e Vittorina Castelli; 10) Bruno, Anita e Francesca Biondi; 11) Caporaletti Marino; ¹²⁾ Enrico Droghetti; 13) Amministrazione della Pontificia Basilica della S. Casa; 14) Barletta Mario e Francesco;

VISTA l'opposizione presentata fuori termine da Nicola Brancondi;

VISTI i voti nn. 9521 e 9937, resi nelle adunanze del 24 febbraio e 11 luglio 1959, dal Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle OO.PP. per le Marche;

Sem. Br.

VISTO il voto n. 1766, in data 12 settembre 1959, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le zone di espansione, che esse risultano ben ubicate e proporzionate alle esigenze manifestatesi, ma che si ravvisa opportuno prescrivere che le altezze di fabbricazione dei costruendi edifici siano diminuite di un piano, sia nelle zone semintensive sia in quelle estensive di 1^a categoria;

CONSIDERATO che nulla è da osservare in merito alle previsioni riguardanti gli impianti di pubblico interesse (quali, ad esempio, mercati, chiese, scuole) salvo, s'intende, l'approvazione delle competenti autorità - per quanto riguarda l'idoneità dell'area - ed il bene-
stare della locale Sovrintendenza per quanto concerne il progetto esecutivo, per la salvaguardia del profilo caratteristico del vecchio centro;

CONSIDERATO che la sistemazione prevista intorno al Santuario è in linea di massima accettabile, in quanto risponde ai necessari criteri di facile accessibilità e funzionalità in rapporto all'intenso afflusso dei visitatori della monumentale Chiesa;

CHE, però, si rende indispensabile prescrivere che siano eseguite le opere di sostegno dei vari terrazzamenti in guisa da non costituire un complesso murario continuo che altererebbe l'attuale aspetto caratteristico del colle e dell'abitato; per tali manufatti dovranno usarsi materiali per il tipo ed il colore armonizzanti con gli edifici esistenti, cercando di interrompere la continuità delle murature stesse con elementi di verde da ottenersi mediante opportune alberature e soprattutto con scarpate di terra tenute a prato e cespugliate ed integrate da piante sui muri di scarpata;

CONSIDERATO, in particolare, per quanto attiene alla sistemazione edilizia intorno al Santuario, nei tratti lungo le nuove previsioni viarie, che dovrà mantenersi, di massima, il carattere ed il volume delle preesistenti costruzioni; comunque, ogni eventuale modifica

allo stato di fatto, sarà subordinata alla formazione di appositi profili regolatori, redatti d'accordo con la competente Sovrintendenza ai Monumenti e sottoposti al preventivo esame di questo Ministero;

CONSIDERATO che non si ritiene ammissibile, nelle previsioni; il vincolo di demolizione degli edifici di cui ai mappali 40, 41 e 42, al fine di non alterare il carattere ambientale degli accessi al Santuario;

CHE, parimenti, non è ammissibile, per la sistemazione di piazza Leopardi, la proposta rettifica del mappale 112, mentre si ravvisa necessario conservare l'attuale edilizia incidente sui mappali 111, 112, 113, 114, 115 e 116.

CONSIDERATO che si ravvisa opportuno che la zona sita tra via del Pozzo e il bivio di essa con la strada statale n. 77, per la quale si propone il vincolo a verde agricolo, sia invece vincolata ad edilizia semintensiva, in analogia alla sistemazione della zona frontale e per una più adeguata sistemazione della strada che tra esse scorre;

CHE, conseguentemente, l'opposizione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Ancona (7), viene a trovare accoglimento;

CONSIDERATO che, ai fini della conservazione del carattere ambientale della zona, si ravvisa necessario prescrivere:

1) che in piazza della Madonna sia ripristinato il preesistente profilo della pavimentazione con le pendenze a discendere verso il perimetro della piazza anzichè verso il centro, così da ripristinare gli originari rapporti spaziali tra la fontana centrale e gli edifici perimetrali;

2) che, per la sistemazione del nuovo piazzale di accesso dalla via Pescheria Vecchia, sia indispensabile escludere qualsiasi richiamo di simmetria frontale o di assialità rispetto all'edificio terminale sottó cui si trova il fornice di ingresso alla Piazza della Madonna; e pertanto si dovrà evitare ché il tracciato della Via della Pesche-

ria Vecchia sia tutto secondo un unico rettilineo, essendo più opportuno che esso venga a svolgersi con più aderenza all'andamento flessuoso del fronte edilizio adiacente sul lato sud; e si dovrà evitare altresì che dinanzi all'anzidetto edificio terminale si conformi la piazza secondo un perimetro regolare ed una disposizione della pavimentazione con eguali pendenze nei vari tratti;

CONSIDERATO che le norme edilizie annesse al piano sono atte ad assicurarne la buona esecuzione, con la modifica delle altezze massime per le zone semintensive ed estensive di 1^a categoria, che debbano essere limitate per le prime a m. 11 e per le seconde a m. 10;

CONSIDERATO che le opposizioni: Giorgetti Guerrino (6), Norina, Maria e Vittorina Castelli (9), Bruno, Anita e Francesca Biondi (10), Caporaletti Marino (11), Droghetti Enrico (12), Barletta Mario e Francesco (14), sono da respingere in quanto i vincoli di non edificazione o di destinazione a verde agricolo ai quali gli interessati si oppongono sono stati previsti - in accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione - per la tutela paesistica delle zone cui si riferiscono e che rivestono carattere di particolare interesse;

CONSIDERATO, per quanto riguarda l'opposizione Cingolani Clara, Claudio ed Evelina (8), che essa è da respingere sia per le ragioni addotte nel precedente, ^{considerando, sia per quanto attiene} la prevista variazione del tracciato della Strada Statale 77 - in corso di studio presso il locale compartimento A.N.A.S. - in quanto tale variazione s'impone già in questa sede per non pregiudicare un adeguato coordinamento delle previsioni del traffico con l'assetto urbanistico della città, mentre non dà luogo a provvedere per quanto riguarda le osservazioni di carattere generale circa l'inclusione dell'abitato di Loreto negli elenchi previsti dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, in quanto tale argomentazione non può essere considerata in questa sede;

CONSIDERATO che l'opposizione Anna Maria Sertori (1), è da re-

spingere sia per quanto riguarda la variazione del tracciato della Strada Statale 77 - per le ragioni addotte in rapporto alla analoga opposizione Cingolani Clara, Claudio ed Evelina (8) - sia in rapporto all'area di proprietà della ricorrente, vincolata a parcheggio pubblico, poichè tale area è particolarmente idonea al cennato vincolo sia per la sua ubicazione nelle immediate vicinanze del Santuario, che per la natura del terreno, che presenta una modesta acclività;

CONSIDERATO che l'opposizione Istituto (Immacolata Concezione figlie della Carità (2) è da respingere per quanto riguarda la prevista demolizione dell'edificio sede dell'Istituto stesso in quanto tale previsione si rende indispensabile ai fini del totale assetto della zona, mentre non dà luogo a provvedere in merito alla richiesta di permuta poichè tale richiesta dovrà eventualmente formare oggetto di trattative con l'amministrazione comunale;

CONSIDERATO, per quanto riguarda l'opposizione - dell'Amministrazione della Pontificia basilica della S. Casa (13), che: 1) è da respingere la richiesta di una diversa ubicazione della costituenda Parrocchia poichè le zone di espansione o sono già occupate da recenti costruzioni o non sono idonee a scopi edilizi perchè già utilizzate in maniera diversa dai proprietari; 2) è da accogliere per quanto attiene al collegamento del parcheggio esistente in via delle Casette con quello previsto dal piano; tanto più che ciò migliorerà la pendenza di via Lamaticci; in conseguenza di ciò verrà soppresso il previsto raccordo viario tra il cimitero Polacco e la variante alla Strada Statale 77 in corrispondenza del mappale 93; 3) è da respingere la subordinata proposta di spostamento dell'autoparco nel pendio a valle del Palazzo Apostolico, sia per l'eccessiva pendenza del terreno sia perchè non si ravvisa opportuno alterare l'attuale pendice della collina che, in quel tratto, riveste carattere di notevole interesse pa-

normamico; 4) è altresì da respingere la richiesta di costruzione di un eliporto, poichè - pur tenuto conto dello sviluppo degli attuali sistemi di trasporto, tale previsione non è da ammettersi in sede di piano di ricostruzione; 5) si ravvisa, infine, opportuno, in merito alle altre proposte dell'opponente, prescrivere che esse siano tenute presenti in sede esecutiva onde esaminare l'eventualità di migliorare, ove del caso, le relative previsioni;

CONSIDERATO che le opposizioni Tombolini Ermanno (3), Colonnelli Costantina (4) e Clementi Luigi (5), non danno luogo a provvedere, stante la relativa rinuncia presentata dagli interessati ed acquisita agli atti;

CONSIDERATO che l'opposizione Brancandi Nicola - a prescindere dalla sua irricevibilità in quanto pervenuta fuori termine, - è da respingere perchè relativa ad una zona del piano di ricostruzione la cui diversa sistemazione comporterebbe una sostanziale modifica ai presupposti del piano stesso;

D E C R E T A :

ART. 1) Non essendovi luogo a provvedere in merito alle opposizioni Tombolini Ermanno (3), Colonnelli Costantina (4), Clementi Luigi (5), accolta l'opposizione Istituto Autonomo per le case popolari di Ancona (7); respinte le opposizioni Brancandi Nicola, Anna Maria Saragoni (1), Giorgetti Guerrino (6), Norina, Maria e Vittorina Castelli (9), Bruno, Anita e Francesca Biondi (10), Caporaletti Marino (11), Droghetti Enrico (12), Barletta Mario e Francesco (14); in parte accolta in parte respinta l'opposizione Amministrazione della pontificia basilica della S. Casa (13); in parte respinte, in parte non luogo a provvedere in merito alle opposizioni Istituto Immacolata Concezione figlie della Carità (2), Clara Claudio e Evelina Cingolani (8); è approvato con le modifiche e le prescrizioni di cui alle premesse il piano di ricostruzione di Loreto - capoluogo e centri di

Stazione, Villa Costantina e Villa Musone - vistato dal sottoscritto in cinque planimetrie in scala 1:2.000 e una tavola di legenda.

ART. 2) Sono approvate e rese esecutorie, con la modifica di cui alle premesse, le norme edilizie annesse al piano, anch'esse viste dal sottoscritto.

ART. 3) Per l'esecuzione di detto piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, li 10 DIC. 1959

IL MINISTRO

